

**COMUNE DI MARTIGNACCO**

N. \_\_\_\_ del Registro delle scritture private.

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE**

**DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "ATLETI AZZURRI D'ITALIA" DI MARTIGNACCO**

**PERIODO 01/07/2024 - 30/06/2029 (CIG XXX)**

L'anno **2024** (duemilaventiquattro) addì **xx** (xx) del mese di **xxx**, tra i Signori:

1) **CONCINA** Marinella, nata a Udine il 29 ottobre 1990, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Martignacco (c.f. 80003990308) in qualità di Responsabile dell'Area LL.PP. - Patrimonio del Comune di Martignacco, di seguito denominato Comune;

2) **XX**, nato a **XX** il **XX**, residente a **XX**, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della **XX** con sede legale **XX** (codice fiscale n. **XX** e partita iva n. **XX**), di seguito denominato Affidatario;

**PREMESSO**

CHE il Comune è proprietario del fabbricato denominato Palazzetto dello sport "Atleti Azzurri d'Italia", ubicato in via San Biagio, nel Polisportivo comunale di Martignacco;

CHE, al fine di consentire la più ampia fruibilità dell'impianto, di garantirne la migliore funzionalità e di salvaguardare il suo valore patrimoniale, il Comune intende affidare la struttura in gestione esterna;

CHE l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 38/2021, prevede che, "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari";

CHE con determinazione n. XX del XX è stata concessa alla XX la gestione del Palazzetto dello sport "Atleti Azzurri d'Italia" per il periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2029;

DATO ATTO CHE la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e viene accettata dalle parti che non muovono in merito eccezione alcuna;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Oggetto della Convenzione.**

Il Comune concede all'Affidatario la gestione e l'uso in concessione del Palazzetto dello sport "Atleti Azzurri d'Italia" di via San Biagio a Martignacco (d'ora in avanti denominato "Impianto", intendendosi con tale termine il complesso di beni dato dal fabbricato e dalle attrezzature/arredi in esso contenuti) per il periodo dall' 1 luglio 2024 al 30 giugno 2029.

L'Impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noti alle parti, e dando atto che si trovano in buono stato di conservazione.

L'Affidatario potrà disporre dell'attrezzatura fissa e mobile in dotazione dell'Impianto.

#### **Articolo 2 - Uso degli Impianti e tariffe.**

Il Comune concede all'Affidatario l'uso dell'Impianto ai fini della gestione e per le sue finalità sportive, che si estrinsecano attraverso la fruizione dell'Impianto stesso.

Il diverso utilizzo dell'Impianto o di una parte di esso, anche temporaneo, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

All'Affidatario, previa autorizzazione scritta del Comune e comunque sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità e con oneri e costi a suo carico (autorizzazioni di qualsiasi tipo comprese), è consentita l'installazione di manufatti e/o attrezzature a carattere provvisorio e/o temporaneo necessari allo svolgimento della sua attività.

L'Impianto deve essere fruibile anche da parte di terzi, quali associazioni, gruppi sportivi ed enti, compatibilmente con le esigenze dell'Affidatario – a cui rimane il privilegio di utilizzo - e con priorità

per le realtà operanti sul territorio comunale e nei limiti tecnici della ricettività dell'Impianto.

L'Affidatario si impegna a favorire l'utilizzo dell'Impianto al massimo della sua potenzialità, concordando preventivamente con il Comune gli eventuali periodi di inattività. Si impegna inoltre ad attuare una gestione dell'Impianto conforme a canoni di correttezza (imparzialità, non discriminazione), di cortesia e disponibilità.

Il Comune autorizza per ciò l'Affidatario a concedere in uso l'Impianto a terzi gestendo direttamente il rapporto con i richiedenti, riscuotendo e trattenendo l'importo delle tariffe fissate dal Comune.

Di tutte le concessioni a terzi dovrà essere tenuto, da parte dell'Affidatario, un dettagliato registro in cui vengono effettuate, prima dell'inizio di ogni manifestazione, le iscrizioni delle utilizzazioni dell'Impianto, del fruitore, del tempo concesso e della tariffa riscossa. Al Comune va comunicato il nominativo ed il recapito del consegnatario del registro per gli eventuali controlli.

L'Affidatario è tenuto a garantire gratuitamente in qualunque momento l'utilizzo dell'Impianto per le attività (anche non sportive) organizzate dal Comune direttamente e per le attività degli Istituti scolastici locali. In tali occasioni, in caso di previsione di utilizzo contemporaneo, avrà priorità l'Affidatario per gli incontri di calendario dei vari tornei ufficiali, mentre avrà priorità il Comune in tutti gli altri casi. Anche in tali circostanze l'Affidatario è tenuto a garantire gratuitamente tutti gli obblighi di gestione di cui ai successivi articoli 4 e 6

### **Articolo 3 - Regolamenti e normative.**

L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme di legge in vigore in materia di sicurezza di igiene e quant'altro applicabile e compatibile con la natura e l'uso dell'Impianto.

Dovrà inoltre rispettare e far rispettare il Regolamento comunale per l'utilizzo dell'Impianto ed il Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riguardo all'art. 28, il quale prevede che "ad esclusione delle fattispecie consentite e/o autorizzate, in tutte le aree definite all'art. 1 comma 2) nei seguenti tempi ed orari: periodo autunnale ed invernale: dalle ore 22.00 alle ore 09.00; periodo primaverile ed estivo: dalle ore 23.00 alle ore 09.00, è vietato praticare giochi o attività ludiche in

generale, cantare, urlare, produrre schiamazzi utilizzare impropriamente impianti di diffusione sonora e produrre in genere altri rumori molesti in particolare in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno”.

#### **Articolo 4 - Oneri e obblighi a carico dell’Affidatario.**

L’Affidatario avrà l’obbligo, con oneri e spese a suo carico, della:

a) custodia dell’impianto

L’Affidatario si impegna a provvedere ai servizi di custodia, sorveglianza e assistenza necessari al miglior funzionamento dell’impianto avuto in gestione.

Per custodia, sorveglianza ed assistenza, tra l’altro ed in particolare, si intende:

- apertura e chiusura dell’impianto ed assistenza agli utilizzatori ed all’eventuale pubblico, in occasione di utilizzo proprio ed in occasione delle concessioni dell’impianto rilasciate a terzi e di utilizzo diretto da parte del Comune e degli Istituti scolastici;
- apertura e chiusura delle tribune telescopiche per il pubblico;
- predisposizione dell’utilizzo dei campi separati trasversali della palestra, quando richiesto da tale tipo di utilizzo;
- predisposizione dell’attrezzatura di gioco e suo riposizionamento al termine dell’utilizzo;
- assistenza alle eventuali persone disabili;
- controllo, prima dell’inizio e durante le attività sportive e non sportive, dell’efficienza e della sicurezza degli spazi destinati a tali attività, intesi nel senso dell’insieme di elementi funzionali che li compongono e compresi anche degli spazi destinati all’eventuale pubblico presente, al fine di verificare la mancanza di impedimenti all’esercizio delle attività e l’insussistenza di condizioni, situazioni e circostanze potenzialmente lesive della sicurezza dei fruitori dell’impianto e del pubblico presente;
- controllo, al termine delle attività, che gli impianti non abbiano subito danneggiamenti di alcun genere ed entità; che i mezzi e presidi antincendio non siano stati manomessi od alterati in alcun

modo; che le attrezzature ed i materiali in dotazione all'Impianto siano tutti presenti ed in condizioni di perfetta efficienza e funzionalità e posizionati in condizioni di sicurezza; che i servizi risultino tutti in condizioni tali da poter essere riutilizzati dagli altri fruitori dell'Impianto;

- segnalazione immediata al Comune degli eventuali danni verificatisi durante l'utilizzo dell'Impianto.

La segnalazione del danno e dell'autore potrà essere fatta anche verbalmente, ma dovrà comunque pervenire al Comune in forma scritta entro 48 ore dall'accertamento del danno;

- segnalazione tempestiva al Comune di eventuali malfunzionamenti degli impianti tecnologici, di guasti o di gravi carenze che richiedano interventi di manutenzione straordinaria;

- segnalazione al Comune di eventuali migliorie ritenute utili;

- sospensione dell'uso dell'Impianto nei casi di temuto pericolo per le persone, casi di disfunzioni gravi, di rischio di danneggiamento od a seguito di disposizioni assunte dalle autorità di vigilanza pubblica o per cause di forza maggiore.

Analoga facoltà di sospensione è attribuita al Comune nelle medesime circostanze: in tal caso l'Affidatario è tenuto ad uniformarsi e ad ottemperare alle decisioni del Comune;

- tutte le altre attività che, ancorché non elencate, siano comunque connesse alla sorveglianza generale di strutture ed impianti.

#### *b) pulizia dei locali e delle pertinenze.*

L'Affidatario dovrà provvedere alla pulizia quotidiana (compreso giorni festivi e, se necessario, anche più volte al giorno) di palestra, spogliatoi, servizi, infermerie e corridoi d'accesso.

Dovrà inoltre assicurare, con cadenza almeno mensile e comunque con la periodicità necessaria al mantenimento del decoro, la pulizia di locali accessori, tribune, pertinenze interne dell'Impianto, arredi ed attrezzature, nonché lo sgombero neve nei viali d'accesso pedonali all'Impianto.

Le prestazioni di pulizia comprendono anche la fornitura da parte dell'Affidatario della carta igienica, dei prodotti quali detersivi e disinfettanti, nonché del materiale e delle attrezzature necessarie.

L'Affidatario è comunque tenuto ad eseguire tutto quanto richiesto per il buon funzionamento e per

garantire la pulizia ed igiene dei locali e delle attrezzature dell'intero Impianto.

Sarà onere dell'Affidatario anche lo svuotamento dei cestini, la raccolta in forma differenziata di tutti i rifiuti prodotti all'interno dell'Impianto e nelle immediate vicinanze ed il loro conferimento al servizio pubblico di raccolta o recupero.

Saranno a carico dell'Affidatario gli eventuali interventi di derattizzazione, disinfestazione o disinfezione necessari, con obbligo di segnalazione al Comune.

*c) manutenzione ordinaria di locali, impianti ed attrezzature.*

Saranno a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e le spese necessarie per la manutenzione ordinaria del fabbricato, dei manufatti, degli impianti, degli arredi ed attrezzature, con la sola esclusione di quanto specificamente indicato nel successivo articolo 5 come onere a carico del Comune.

Manufatti, impianti, arredi ed attrezzature vengono riconosciuti al momento in buono stato di conservazione e, come tali, dovranno essere anche alla fine della concessione, salvo il normale deprezzamento derivato dal corretto utilizzo.

A solo titolo indicativo e non esaustivo, si da atto che rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

- cambio lampade (compreso impianti illuminazione della palestra ed esterne) e sostituzione di fusibili;

- pulizia e disotturazione dei rubinetti, delle colonne di scarico e dei sifoni di lavandini, piatti doccia, water, turche, ecc.;

- pulizia, riparazione o sostituzione di portasciugamani, distributori di sapone, portascopini, cestini, ecc., compreso fornitura del ricambio di carta igienica, sapone liquido, asciugamani di carta, sacchetti immondizie, ecc.;

- riparazione di cardini, maniglie, serrature e parti accessorie dei serramenti interni ed esterni di modesta entità e che non richiedano l'intervento di ditte specializzate;

- in genere tutti i lavori normalmente considerati di ordinaria manutenzione e che, per semplicità di

esecuzione, non richiedono l'intervento di personale specializzato e/o l'impiego di mezzi ed attrezzature particolari.

*d) Saranno inoltre a carico dell'Affidatario gli oneri ed i costi per:*

- l'eventuale installazione del telefono;

- tariffa rifiuti solidi urbani;

- interventi di qualsiasi tipo conseguenti alla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria dell'impianto e dei suoi contenuti;

- ogni e qualsiasi spesa connessa alla gestione dell'impianto ed all'organizzazione delle attività, comprese quelle per il personale a qualsiasi titolo incaricato dall'Affidatario stesso, con la sola esclusione di quelle specificatamente poste a carico del Comune nel successivo articolo 5;

- eventuale rimborso al Comune dei consumi eccedenti la media dell'ultimo quinquennio sostenuti dal Comune per la fornitura di elettricità, acqua e riscaldamento, così come previsto all'ultimo comma del successivo articolo 5.

**Articolo 5 - Oneri e obbligo a carico del Comune.**

Sono a carico del Comune gli oneri e le spese per:

a) lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto, degli arredi e delle attrezzature, non dipendenti da mancata manutenzione ordinaria, secondo i programmi di attività e nei limiti della disponibilità finanziaria. Dei lavori di manutenzione straordinaria sarà data notizia per tempo all'Affidatario. In tali occasioni il Comune avrà libero ed incondizionato accesso all'impianto in qualunque momento.

Per eventuali interventi di straordinaria manutenzione di carattere urgente (come ad esempio quelli che interessano la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e del pubblico) l'Affidatario ha l'obbligo di informare per iscritto il Comune, il quale, previo accertamento, deciderà tipo e tempi degli interventi da eseguire;

b) interventi di manutenzione ordinaria limitatamente a :

- sostituzione dei fari degli impianti di illuminazione della palestra ed esterni all'Impianto (intero proiettore);

- manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti fissi antincendio, per le parti non poste a carico dell'Affidatario nel precedente art. 4;

c) la gestione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e produzione dell'acqua calda;

d) la fornitura di corrente elettrica, acqua e gas;

e) le verifiche di legge di competenza del proprietario dell'Impianto, non comprese tra gli oneri ed obblighi a carico dell'Affidatario previsti agli articoli 4 e 6.

Le parti danno atto che il Comune procederà al monitoraggio dei consumi sostenuti per la fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento nell'ultimo quinquennio e che resteranno a carico del Comune i consumi parametrati alla media del quinquennio, mentre l'Affidatario si obbliga a rimborsare al Comune le eventuali eccedenze.

#### **Articolo 6 - Obblighi particolari a carico dell'Affidatario in materia di gestione della sicurezza.**

L'Affidatario esercita le funzioni di unico responsabile delle attività e dell'uso dell'Impianto, con particolare riguardo al profilo della sicurezza. Egli sarà pertanto chiamato a garantire l'incolumità dei propri lavoratori a qualsiasi titolo (dipendenti, incaricati, volontari, ecc.) come pure dei terzi (ospiti, visitatori, atleti, arbitri, spettatori, ecc.).

L'Affidatario è pertanto, tra l'altro, obbligato a:

a) osservare le condizioni, le limitazioni, le prescrizioni e i divieti stabiliti dal Comune e dalle Autorità pubbliche competenti per l'uso dell'Impianto;

b) far osservare da parte dei fruitori dell'Impianto e degli eventuali spettatori, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, le condizioni, i divieti, le limitazioni ed ogni altra regola d'uso stabilita per l'Impianto stesso;

c) mantenere le condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle attività, assumendo in particolare i seguenti oneri:

- essere presente personalmente ovvero garantire la presenza dell'eventuale sostituto, assicurando sempre e comunque la pronta reperibilità telefonica;
- nominare un eventuale sostituto che intervenga nei casi di assenza o impedimento temporanei dell'Affidatario e che assicuri anch'egli, in tali casi, la pronta reperibilità telefonica;
- informare ed istruire adeguatamente l'eventuale sostituto in merito alle condizioni dell'Impianto ed ai relativi sistemi e dotazioni di sicurezza, nonché in merito alle funzioni e responsabilità proprie dell'Affidatario;
- non fare accedere all'Impianto atleti, fruitori o pubblico in numero maggiore di quello stabilito nel certificato di agibilità dell'impianto;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni, le limitazioni e i divieti eventualmente disposti dal Certificato di agibilità come locale di pubblico spettacolo, dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dal Certificato di prevenzione incendi;
- far rispettare il divieto assoluto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i locali;
- organizzare ed effettuare un'attività di informazione e formazione del personale addetto alla struttura durante lo svolgimento delle attività, che comprenda anche le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio, sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza e sugli interventi di primo soccorso;
- effettuare un'accurata attività di controllo per prevenire gli incendi, prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività, mediante un complesso di verifiche fra le quali, a titolo esemplificativo, si citano le seguenti:
  - verifica della piena efficienza delle uscite di sicurezza e della completa fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
  - verifica dell'efficienza dell'impianto di illuminazione d'emergenza;
  - verifica dell'efficienza dell'impianto di comunicazione sonora;
  - verifica dell'efficienza dei mezzi e dei dispositivi antincendio;

- ♦ verifica dell'efficienza e della stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e, in caso di manifestazioni aperte al pubblico, delle aree riservate agli spettatori;
- informare gli atleti ed i fruitori dell'impianto, nonché gli spettatori, in caso di manifestazione aperta al pubblico, sulle procedure da osservare in caso di incendio, calamità od altra emergenza;
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- predisporre un servizio di gestione delle emergenze adeguato alle attività per le quali viene utilizzato l'impianto sia per numero di addetti, sia per livello di formazione e preparazione specifica degli stessi in materia di sicurezza, tenendo conto che tali addetti dovranno assicurare la loro presenza nell'impianto durante lo svolgimento delle attività con presenza di pubblico ed essere in grado:
  - ♦ di effettuare operazioni di primo intervento in caso di incendio, utilizzando in modo appropriato i presidi disponibili;
  - ♦ di guidare l'esodo delle persone presenti in caso di emergenza;
  - ♦ di effettuare operazioni di primo soccorso ed eventuali infortunati in caso di incidente o malore provvedendo tempestivamente alla chiamata degli Enti di pubblico soccorso;
- provvedere alla regolare compilazione ed aggiornamento della sezione del registro di prevenzione incendi/controlli periodici di competenza del Gestore dell'impianto;
- conservare accuratamente nell'impianto ed esibire su richiesta degli organi di vigilanza copia della presente convenzione e delle certificazioni e documentazioni relative alla sicurezza ed all'agibilità dell'impianto forniti dal Comune;
- osservare comunque tutte le disposizioni ulteriori in materia di gestione della sicurezza. In particolare, per quanto attiene ai disposti normativi e agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 09-04-2008 nr. 81 in materia sicurezza sul lavoro, valgono gli obblighi gestionali, posti in capo al datore di lavoro, che nella fattispecie è l'Affidatario. L'Affidatario dovrà mantenere le condizioni di sicurezza

dell'impianto quale responsabile secondo quanto previsto dal D.M. Interno 18 marzo 1996 e s.m.i.,  
come modificato dal D.M. Interno 6 giugno 2005 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 19 quater "Gestione dell'impianto sportivo" del DM 18 marzo 1996 e s.m.i.  
concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", così come  
modificato e integrato dal DM 6 giugno 2005 e s.m.i., l'Affidatario è anche tenuto a:

a) predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli  
spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché  
provvedere al loro reclutamento;

b) predisporre un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla  
pubblica incolumità;

c) impiegare in occasione dello svolgimento di ogni manifestazione sportiva con presenza di  
pubblico almeno 1 addetto alla pubblica incolumità ogni 250 spettatori.

**Articolo 7 - Obblighi particolari a carico del Comune in materia di gestione della sicurezza.**

Spetteranno al Comune tutti i seguenti oneri ed adempimenti:

- rinnovo della validità del Certificato di agibilità della struttura come locale di pubblico spettacolo;

- rinnovo della validità del Certificato di prevenzione incendi;

- verifica periodica impianto di messa a terra;

- manutenzione e verifica degli estintori ed impianti antincendio;

- gestione delle eventuali interferenze durante l'esecuzione di eventuali lavori da parte del Comune  
o delle sue ditte incaricate;

- esecuzione di tutti gli interventi strutturali correlati ai soprastanti punti..

**Articolo 8 - Divieti.**

Nell'Impianto vigono in generale i seguenti divieti, fatte salve le disposizioni speciali in deroga e/o  
gli eventuali ulteriori divieti stabiliti in relazione alla specificità strutturale ed organizzativa:

a) divieto di collocare anche temporaneamente attrezzature o beni di qualunque natura lungo le vie

di esodo e lungo le vie di accesso dei mezzi di soccorso;

b) divieto di sostituire serrature senza consegnare copia della nuova chiave al Comune;

c) divieto assoluto di effettuare interventi di qualunque genere sugli impianti (idrico-sanitario, elettrico, riscaldamento, ventilazione, areazione, antincendio, ecc.) all'infuori dell'ordinaria manutenzione di cui al soprastante articolo 4, punto c);

d) divieto assoluto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i locali;

e) divieto assoluto di eseguire interventi ed opere di qualunque natura sulle parti strutturali;

f) divieto di accesso ai locali con ingresso vietato o non autorizzato;

g) divieto di svolgere attività sportive, giochi e qualunque altra attività diversa da quella per lo svolgimento della quale è stata richiesta ed ottenuta la concessione;

h) divieto di introdurre cani od altri animali.

#### **Articolo 9 - Responsabilità e polizze assicurative.**

L'Affidatario si assume gli oneri e le responsabilità per ogni e qualsiasi incidente che possa verificarsi all'interno od in conseguenza dell'uso delle strutture, anche da parte del personale che verrà utilizzato per la custodia e manutenzione. Così come si assumerà ogni qualsiasi onere per le assicurazioni sociali dello stesso personale.

L'Affidatario ha costituito:

- polizza assicurativa con massimale di € 1.000.000 (euro un milione) che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di fabbricati, arredi, impianti ed attrezzature esistenti, verificatesi nel corso della Concessione;
- polizza assicurativa con massimale di € 2.000.000 (euro duemilioni) che assicuri il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della Concessione;

Il Comune non si assume alcuna responsabilità in ordine ad ammanchi, furti o eventi dannosi di qualsiasi genere che possano essersi verificati durante l'utilizzazione dell'Impianto dato in concessione ed all'attività nello stesso svolta dall'Affidatario.

L'esonero di cui sopra riguarda anche l'eventuale materiale depositato dall'Affidatario nei locali dell'impianto, anche nel caso in cui tale deposito risulti previamente autorizzato dal Comune.

**Articolo 10 - Cauzione definitiva.**

L'Affidatario sarà unico responsabile, di fronte al Comune, della scrupolosa e puntuale attuazione della presente Convenzione.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni a suo carico e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli obblighi stessi, l'Affidatario ha costituito fideiussione assicurativa presso XX con polizza n. XX in data XX per un ammontare di € 25.000,00 (euro venticinquemila). La durata della garanzia dovrà essere pari a quella della Convenzione aumentata di sei mesi e dovrà prevedere lo svincolo solo con liberatoria del Comune. Il Comune avrà facoltà di prelevare dalla garanzia anche gli importi delle sanzioni di cui al successivo art. 16. È ammessa la durata annuale con rinnovo automatico; in tal caso l'Affidatario deve trasmettere al Comune la ricevuta di pagamento del premio entro 10 giorni dal pagamento stesso.

L'Affidatario dovrà integrare la cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

**Articolo 11 - Personale: osservanza dei contratti collettivi di lavoro, obblighi.**

Tutti gli oneri del personale addetto, ivi compresi quelli assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, sono a carico dell'Affidatario il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune e con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni altro indennizzo.

Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno corretto. Il Comune avrà diritto di chiedere ed ottenere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno, o fossero abitualmente trascuranti nel servizio.

**Articolo 12 - Pubblicità.**

L'Affidatario è autorizzato ad effettuare e gestire in forma sonora e visiva, la pubblicità commerciale

all'interno degli Impianti oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti.

L'apposizione di qualsiasi cartello, insegna, o altro simbolo pubblicitario dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti normative di settore, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed osservando tutte le necessarie condizioni di sicurezza, sotto la responsabilità dell'Affidatario.

Alla scadenza del contratto, sarà onere ed obbligo dell'Affidatario di rimuovere tutto quanto installato e di riparare eventuali danni causati alla struttura.

#### **Articolo 13 - Vigilanza e controllo.**

Il Comune avrà diritto di accesso in ogni momento agli Impianti per la verifica della regolare gestione e manutenzione dello stesso e del rispetto della presente Convenzione.

Qualora vengano riscontrate irregolarità nella gestione o nell'utilizzo degli Impianti od inadempienze nei compiti affidati, l'Affidatario è tenuto a porvi rimedio, nei tempi e nei modi che verranno prescritti.

#### **Articolo 14 - Rapporti finanziari.**

L'Affidatario avrà diritto all'utilizzo degli Impianti per le necessità proprie ed a riscuotere e trattenere l'importo delle tariffe pagate dai terzi per l'utilizzo degli Impianti (art. 2), nonché i proventi ottenuti dalla concessione di spazi pubblicitari (art. 12).

All'Affidatario è riconosciuto un corrispettivo per il servizio di gestione € XX (euro XX) al netto dell'I.V.A. di legge, che il Comune pagherà in due rate semestrali posticipate di uguale valore, con emissione delle fatture nei mesi di gennaio e luglio.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla rimodulazione al ribasso del corrispettivo nell'eventualità prevista al successivo articolo 20, lettera c).

#### **Articolo 15 - Rendiconto.**

Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Affidatario dovrà presentare al Comune una relazione-rendiconto sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente. La relazione-rendiconto dovrà in particolare contenere:

- il tipo e la durata delle attività effettuate;

- il numero delle ore di utilizzo delle strutture a fini agonistici o ad altri fini;

- l'elenco degli utilizzatori, il titolo, il nominativo dei fruitori e gli importi riscossi;

- il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio dell'Associazione;

- le attività di manutenzione effettuate.

#### **Articolo 16 - Sanzioni a carico dell'Affidatario.**

In caso di inadempienza od inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dal presente Atto, il Comune si riserva di:

a) contestare all'Affidatario i singoli episodi di inosservanza o inadempienza degli obblighi derivanti dalla Convenzione, con facoltà dell'Affidatario di presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni e controdeduzioni.

A seguito dell'esame delle osservazioni e controdeduzioni, qualora lo ritenesse necessario, il Comune, senza ulteriori formalità, ha facoltà di subentrare all'Affidatario inadempiente per l'esecuzione diretta di quanto omesso o male eseguito od, in alternativa, qualora il subentro non fosse possibile, di applicare una sanzione pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.

Le spese sostenute dal Comune per il subentro all'Affidatario inadempiente e gli importi delle eventuali sanzioni applicate, saranno prelevate direttamente dalla garanzia di cui al soprastante articolo 10;

b) procedere alla revoca della Convenzione in caso di reiterata inosservanza o inadempienza di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per la gestione e l'uso degli Impianti ed esperire azione per il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Articolo 17 - Divieto di cessione della Convenzione e di modifica degli impianti.**

È vietato all'Affidatario di sub-affidare, anche parzialmente od in forma occasionale o temporanea, quanto forma oggetto della presente Convenzione.

L'Affidatario non potrà apportare innovazioni e modificazioni degli immobili ed impianti oggetto della presente convenzione senza previa e specifica autorizzazione del Comune.

**Articolo 18 - Durata della Convenzione.**

La presente Convenzione avrà la durata dal 01/07/2021 al 30/06/2024.

Trascorso tale termine, la concessione scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Sarà possibile una proroga espressa, qualora la normativa di legge lo consenta.

**Articolo 19 - Facoltà di recesso all'Affidatario.**

L'Affidatario potrà recedere dalla convenzione dandone preavviso al Comune almeno 3 mesi prima con lettera raccomandata A.R. o via PEC all'indirizzo comune.martignacco@certgov.fvg.it.

**Articolo 20 - Facoltà al Comune di revocare, sospendere o modificare la Convenzione.**

Il Comune si riserva la facoltà:

a) di sospendere l'efficacia della Convenzione nel caso in cui si ritenga di dover eseguire accertamenti in ordine alla contestazione rivolta all'Affidatario di gestire e/o di usare gli impianti in modo non conforme a quanto stabilito nel presente atto, ovvero nel caso in cui si renda necessaria l'esecuzione urgente e indifferibile di interventi tecnici e manutentivi;

b) di revocare o modificare in tutto o in parte il contenuto del presente atto per cause di forza maggiore dovute a circostanze sopravvenute ed imprevedute di ordine tecnico, igienicosanitario, di sicurezza o legislative, che impediscono in tutto o in parte di utilizzare gli impianti;

c) di risolvere anticipatamente o di rimodulare al ribasso il corrispettivo pattuito qualora l'andamento delle entrate correnti dell'Ente (primi tre titoli della parte entrate) dovesse subire un decremento in corso d'anno superiore al 15% di quanto previsto nel bilancio di previsione, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere per il periodo convenzionale non espletato o espletato a prezzo ridotto.

Il Comune si impegna a comunicare all'Affidatario con la massima anticipazione temporale possibile, in base alle circostanze specifiche di ciascun caso, l'intenzione di avvalersi delle facoltà di

cui ai precedenti punti.

In caso di revoca della Concessione anticipata, si applicheranno gli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.

#### **Articolo 21 - Restituzione degli impianti.**

Al termine della Convenzione all'Affidatario nulla sarà dovuto per risarcimento o per altro titolo.

Le eventuali estensioni, migliorie ed ampliamenti effettuati dall'Affidatario rimarranno in proprietà del Comune se da esso accettate, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere.

Eventuali realizzazioni non accettate dal Comune, dovranno essere rimosse a cura e spese dell'Affidatario entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.

#### **Articolo 22 - Controversie.**

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge in materia compatibili con la natura dell'atto.

Le parti definiranno amichevolmente eventuali controversie che possono nascere dalla presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, per ogni controversia è competente il Foro di Udine.

L'Affidatario dovrà informare tempestivamente il Comune per iscritto di ogni controversia eventualmente insorta tra esso stesso e gli altri utilizzatori degli Impianti.

#### **Articolo 23 - Domicilio e recapito dell'Affidatario.**

Per tutti gli effetti del presente atto l'Affidatario elegge domicilio presso la propria sede legale sita in comune di XXX in via/piazza XXX n. XX.

Per le comunicazioni operative designa il seguente recapito ufficiale l'indirizzo PEC: XXX.

#### **Articolo 24 - Trattamento dei dati personali**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di *privacy*, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) e la vigente regolamentazione comunale in materia.

**Articolo 25 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Articolo 26 - Spese.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico dell'Affidatario.

**Articolo 27 - Registrazione.**

Il presente Atto viene redatto e sottoscritto nella forma di scrittura privata e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente Atto, composto di n. XXX facciate intere viene compilato in unico originale e, dopo essere stato letto ed approvato, viene sottoscritto dalle parti digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.

Martignacco, li XX

PER IL COMUNE DI MARTIGNACCO

il Funzionario Responsabile - Marinella Concina

PER L'AFFIDATARIO

il Presidente XXX

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli 2, 4, 6, 14, 15, 16 e 20 della presente Convenzione.

Martignacco, li XX

PER IL COMUNE DI MARTIGNACCO

il Funzionario Responsabile - Marinella Concina

PER L'AFFIDATARIO

il Presidente XXX

Ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 n. 64 e s.m.i. concernente "Norme di sicurezza

per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", l'Affidatario dichiara sotto la propria responsabilità che la massima capienza dell'impianto Palazzetto dello sport "Atleti Azzurri d'Italia" ubicato in Via San Biagio a Martignacco (spettatori + atleti + accompagnatori + arbitri + personale di gestione + qualsiasi altra persona presente) è di 400 persone e si impegna a vigilare affinché tale capienza massima non venga mai superata. Si impegna inoltre a vigilare affinché nell'Impianto siano sempre mantenute condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie per tutti i presenti.

Martignacco, li XXX

PER L'AFFIDATARIO

il Presidente XXX